



COMUNE DI CASALE SUL SILE  
*Provincia di Treviso*

---

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
I.U.C.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2014

Integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 18.12.2014, con effetto dal 01.01.2015

# INDICE

## TITOLO 1

1. **DISCIPLINA GENERALE IUC**  
Imposta Unica Comunale

## TITOLO 2

2. **DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU**  
Imposta Municipale Propria

## TITOLO 3

3. **DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI**  
Tributo sui servizi indivisibili

## TITOLO 4

4. **DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**  
Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione rifiuti

## DISPOSIZIONI GENERALI

## **TITOLO 1**

<b>DISCIPLINA GENERALE IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE</b>
---

- ART. 1      OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2      PRESUPPOSTO
- ART. 3      SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4      COMPONENTI DEL TRIBUTO

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, confermata dal D. Lgs. 23/2011, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Casale sul Sile (TV), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2 PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **ART. 3 SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Casale sul Sile (TV) per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### **ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## TITOLO 2

### DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU

- ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO
- ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
- ART. 7 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA
- ART. 8 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 9 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
- ART. 10 ALIQUOTE E DETRAZIONI
- ART. 11 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 12 ABITAZIONE E RELATIVA PERTINENZA SFITTA
- ART. 13 ABITAZIONE E RELATIVA PERTINENZA CONCESSA IN USO A TITOLO NON ONEROSO
- ART. 14 ATTIVITA' DI CONTROLLO, SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA
- ART. 15 RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 16 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 17 VERSAMENTI MINIMI
- ART. 18 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
- ART. 18bis VERSAMENTI MEDIANTE CESSIONE DI IMMOBILI
- ART. 19 ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- ART. 20 ESENZIONI E RIDUZIONI
- ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 22 VERSAMENTI
- ART. 23 DICHIARAZIONI

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Casale sul Sile (TV) dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Casale sul Sile (TV).

### **ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.  
L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

### **ART. 7 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA**

1. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Per pertinenza si intende il fabbricato preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserito al servizio dello stesso, sfornito di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura, o comunque dotato di volume minimo, tale da non consentire, in relazione anche delle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma diversa da quella a servizio dell'immobile a cui è funzionalmente collegata.
3. Nei casi in cui più immobili appartenenti ad una medesima categoria catastale di cui al comma 1) sono destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio di un'unica abitazione principale, si considera pertinenza l'immobile con la rendita catastale più elevata.
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate (*vedi circolare 3/FL del 18/05/2012*).

## **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
  - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
  - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

## **ART. 9 RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Per i fabbricati di cui al comma 1 lettera b. la riduzione dell'imposta si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio urbanistica oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza alle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione va presentata la relativa dichiarazione IMU.
3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o alla salute delle persone (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile). L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in

un degrado fisico del fabbricato superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 - lettere a. e b. - non sono cumulabili tra loro.

## **ART. 10 ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011.

## **ART 11 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **ART. 12 ABITAZIONE E RELATIVA PERTINENZA SFITTA**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera abitazione sfitta, con facoltà per l'ente di approvare un'aliquota specifica, l'abitazione - comprese le relative pertinenze - non locata o non occupata da un residente, per un periodo superiore ai 6 mesi.

2. I contribuenti che possiedono abitazioni sfitte hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU per comunicare l'inizio e la fine di tale condizione.

## **ART. 13 ABITAZIONE E RELATIVA PERTINENZA CONCESSA IN USO A TITOLO NON ONEROSO**

1. Al fine dell'imposta municipale propria si considera abitazione concessa in uso a titolo non oneroso, con facoltà per l'ente di approvare un'aliquota specifica, l'abitazione - comprese le relative pertinenze - concessa a titolo non oneroso a parenti di primo grado in linea retta, purché il concessionario non risulti titolare di altro immobile ad uso residenziale nel territorio comunale.

2. I contribuenti che possiedono tali immobili hanno l'obbligo di presentare, entro il termine del 16 dicembre previsto per il versamento a saldo dell'imposta, a pena di decadenza, apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti per l'anno in corso.

L'autocertificazione è valida anche per le annualità successive se non intervengono variazioni. In caso di variazione, il contribuente deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio tributi o, se ricorre il caso, presentare una nuova autocertificazione.

Non si fa luogo in nessun caso al rimborso d'imposta.

#### **ART. 14**

### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO, SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla norme vigenti e si applicano, quando spettanti, le sanzioni stabilite dalle norme in vigore, riferite alla data di ciascun provvedimento.

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento sono ripetibili e il pagamento è richiesto con gli avvisi di accertamento, con una voce distinta, in misura pari:

- alle tariffe postali vigenti: per le notifiche a mezzo posta;
- ai diritti di notifica previsti dall'art. 10, comma 2, della Legge n. 265 del 03.08.1999: per tutte le notifiche effettuate a mezzo messo comunale.

#### **ART. 15**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 14, comma 2, calcolato con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 17.

5. Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria o a titolo di I.C.I. relative ad anni d'imposta pregresse.

6. I maggiori importi pagati rispetto al dovuto da parte di un contitolare per conto degli altri si compensano con i minori pagamenti effettuati da quest'ultimi, senza l'applicazione di sanzioni.

#### **ART. 16**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 14, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

**ART. 17**  
**VERSAMENTI MINIMI**

1. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 ed art. 13 D.L. 201/2011.
2. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore ad € 5.00 (cinque/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

**ART. 18**  
**DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune per gli avvisi di accertamento di ammontare complessivo superiore ad euro 500,00 (cinquecento), può autorizzare la ripartizione del pagamento delle somme risultanti in rate bimestrali, fino ad un massimo di 12 rate, di cui la prima con scadenza a 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad euro 10.000,00 (diecimila), e comunque ogni qualvolta il responsabile del tributo lo ritenga opportuno, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
2. La dilazione di pagamento comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c) l'importo non può essere ulteriormente rateizzato.

**ART. 18 bis**  
**VERSAMENTI MEDIANTE CESSIONE DI IMMOBILI**

1. I soggetti tenuti al pagamento di imposta, sanzioni, interessi e spese, risultanti da provvedimenti di accertamento, possono cedere al Comune beni immobili a saldo degli stessi provvedimenti. La proposta di cessione può essere presentata solo per importi complessivamente dovuti pari ad almeno € 50.000,00.
2. Detta proposta deve contenere la descrizione dettagliata dei beni immobili offerti, corredata da idonea documentazione.
3. La stessa sospende il pagamento delle somme dovute, ferma restando la maturazione degli interessi.
4. Il valore della cessione è stabilito in base ai valori medi dell'ultimo semestre, pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla tipologia dei beni immobili oggetto di cessione e alla loro zona di ubicazione. In alternativa, il valore della cessione può essere stabilito con perizia redatta dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio.
5. Entro 60 giorni dalla data della proposta, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 42, lettera l), del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, stabilisce condizioni e modalità della cessione e in particolare:
  - dichiara l'esistenza di un interesse pubblico ad acquisire i beni immobili indicati nella proposta;

- verifica che l'acquisizione dei beni immobili non comprometta la sostenibilità, la stabilità e gli equilibri di bilancio; a tale proposito, il Consiglio Comunale può stabilire che una percentuale degli importi complessivamente dovuti sia comunque corrisposta in denaro;
  - dichiara la congruità del valore della cessione, stabilito ai sensi del comma precedente.
6. Entro 30 giorni dalla data di notifica della deliberazione del Consiglio Comunale, il proponente notifica al Comune, a pena di decadenza, la propria accettazione.
  7. La cessione dei beni può avvenire a condizione che gli stessi siano liberi da vincoli, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
  8. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del Contribuente.
  9. Tutte le spese per il trasferimento dei beni, ivi incluso il costo dell'eventuale perizia, si intendono a carico del Contribuente.

## **ART. 19 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo n. 218 del 19.06.1997, limitatamente alle aree fabbricabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

## **ART. 20 ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 di seguito riportate:
  - b) i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 219 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73 - comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

7. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 il Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota di base, anche limitatamente a talune categorie di immobili o soggetti passivi e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa statale.

## **ART. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ART. 22 VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 5 (cinque)

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 23 DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta municipale propria, il Comune utilizza i dati dichiarati o acquisiti dal Comune fino all'anno di imposta 2011, anche in sede di accertamento, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.



## **TITOLO 3**

<b>DISCIPLINA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI</b>
--

- ART. 24      PRESUPPOSTO E FINALITA'
- ART. 25      SOGGETT PASSIVI
- ART. 26      IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
- ART. 27      PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- ART. 28      DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 29      ALIQUOTE DEL TRIBUTO
- ART. 30      DETREZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 31      SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI
- ART. 32      VERSAMENTO DEL TRIBUTO
- ART. 33      IMPORTI MINIMI
- ART. 34      DICHIARAZIONE
- ART. 35      RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- ART. 36      FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
- ART. 37      VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
- ART. 38      RISCOSSIONE COATTIVA

### **TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

#### **ART. 24 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

#### **ART. 25 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 24. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata da idonea documentazione.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

#### **ART. 26 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a

servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per pertinenza si intende il fabbricato preordinato ad una oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserito al servizio dello stesso, sfornito di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura, o comunque dotato di volume minimo, tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile a cui è funzionalmente collegata. Nei casi in cui più immobili appartenenti ad una medesima categoria catastale (C/2 - C/6 e C/7) siano destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio di un'unica abitazione principale, si considera pertinenza l'immobile con la rendita catastale più elevata.
5. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente.

#### **ART. 27**

#### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata dal detentore stesso. In mancanza di tempestività, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### **ART. 28**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 9 – comma 3 - del TITOLO 2 relativo all'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento.
4. Le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili tra loro.

**ART. 29**  
**ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 31 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
3. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

**ART. 30**  
**DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni, riduzioni o esenzioni d'imposta ai sensi della normativa vigente.
2. Sono comunque esenti dal tributo i terreni agricoli.

**Art. 31**  
**SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune che il Consiglio Comunale con propria delibera provvede ad individuare annualmente.

**Art. 32**  
**VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente

provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno di ogni anno.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

### **ART. 33 IMPORTO MINIMO**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo sia uguale o inferiore a € 2.00 (due/00) riferito all'intero anno e alla obbligazione solidale dovuta per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti.

### **ART. 34 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI.

### **ART. 35 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo TASI fissati nel presente regolamento.
5. Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di TASI. I
6. I maggiori importi pagati rispetto al dovuto da parte di un contitolare per conto degli altri si compensano con i minori pagamenti effettuati da quest'ultimi, senza l'applicazione di sanzioni.

### **ART. 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**ART. 37**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato.
  - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

**ART. 38**  
**RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

## **TITOLO 4**

### **DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI**

#### **ART. 39 DISCIPLINA TARI**

1. Il comma 691 della Legge 147/2013 prevede, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la facoltà dei Comuni di affidare l'accertamento e la riscossione della tariffa di cui ai commi 667 e 668 della medesima Legge ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio della gestione dei rifiuti.
2. Il Comune di Casale sul Sile, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22/10/2002, ha aderito – con decorrenza dal 01/01/2003 - alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione mediante l'adesione al Consorzio Intercomunale Priula.
3. Con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 3 del 7 marzo 2014, è stato approvato il "Regolamento consortile per l'applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani (Legge 27/12/2013, n. 147 art. 1, comma 668)" costituito da 28 articoli e n. 11 allegati.
4. Il Comune di Casale sul Sile prende atto del Regolamento consortile che si allega al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale, e lo fa proprio con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2014, dando atto che lo stesso esplica la propria efficacia dal 1° gennaio 2014.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 40 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Il Regolamento IMU preesistente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27/09/2012 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/04/2013, cessa la sua efficacia il 31/12/2013.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria
4. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti norme in materia, conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
5. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.